



COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 08/02/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28/01/2021

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno	2
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e gestori delle strutture ricettive.....	2
Articolo 4 - Esenzioni	2
Articolo 5 - Misura dell'imposta	2
Articolo 6 - Obblighi di comunicazione	3
Articolo 7 - Versamenti	3
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	3
Articolo 9 - Sanzioni e interessi	3
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	4
Articolo 11 - Rimborsi	4
Articolo 12 - Contenzioso.....	4
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	4

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1) Il presente Regolamento disciplina l'approvazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Tarzo.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1) Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite al Titolo II Capo I della L.R. n. 11 del 14/06/2013, situate nel Comune di Tarzo.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali. In ogni caso:

- una quota dell'importo riscosso annualmente finanzia il funzionamento degli Uffici I.A.T.
- un'ulteriore quota sarà destinata al finanziamento di interventi di supporto turistico intercomunale e provinciale.

Articolo 3 - Soggetto passivo e gestori delle strutture ricettive

1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Tarzo.

2) Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3) Ai sensi del comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4) Ai sensi del presente regolamento i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono definiti "gestori delle strutture ricettive".

5) I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al comune di Tarzo secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 4 - Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un accompagnatore per ciascuno di loro;
- i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nel nostro Comune, per esigenze di servizio;
- i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
- i ragazzi fino ai 14 anni compiuti;
- i lavoratori dipendenti pubblici o privati che in via continuativa pernottano nel Comune di Tarzo per ragioni di servizio; l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ove è indicato il periodo di soggiorno;
- i soggetti residenti nel Comune di Tarzo, che pernottano nelle strutture ricettive del Comune;

2) L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

2) La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 sarà determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tarzo sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva dichiara al servizio competente, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
- 3) La dichiarazione trimestrale è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.
- 4) I gestori di cui sopra sono tenuti ad effettuare la dichiarazione trimestrale anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non sia stato registrato alcun pernottamento.
- 5) A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione annuale, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nelle more di approvazione del decreto trovano applicazione le modalità di presentazione definite dall'amministrazione comunale.

Articolo 7 - Versamenti

- 1) I soggetti passivi d'imposta, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno comunicate dall'amministrazione comunale. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo d'imposta il gestore della struttura ricettiva è tenuto a versare al Comune l'imposta dovuta in qualità di responsabile del pagamento.
- 3) Il gestore della struttura ricettiva, nel caso la somma relativa al trimestre di riferimento dovuta a titolo di imposta di soggiorno non superi i 20 euro, potrà effettuare un unico versamento nel trimestre successivo. Le somme dovute nell'anno a titolo di imposta di soggiorno andranno comunque versate al Comune entro il 15 gennaio dell'anno successivo

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 1, comma 792 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- 3) Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Articolo 9 - Sanzioni e interessi

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 472/1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6, commi da 2 a 4 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 bis) Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5) Il gestore della struttura ricettiva che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1) Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata, da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 12 - Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1) Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2) Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza per quello che concerne l'adempimento del presente Regolamento.

3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della legge 27/12/2006, n. 296.

4) Fino all'anno d'imposta 2020 i gestori della struttura ricettiva in quanto agenti contabili dovranno trasmettere al Comune in formato cartaceo, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione relativo all'anno precedente redatto su modello approvato con DPR 194/1996 – All. B.